

Discussioni sul copyright

Un problema complesso reso oggi più intricato dalla diffusione delle pubblicazioni elettroniche

La dibattuta e mai sopita questione del copyright, che ha ripreso ulteriore vigore con il prolungamento dei diritti ai settant'anni dalla morte dell'autore, presenta una serie di aspetti che in particolare negli ultimi vent'anni hanno prodotto risoluzioni e proposte incrociate e sovente contraddittorie, rispecchiando interessi in contrasto e pur ben comprensibili, a seconda del punto di vista dell'osservatore. Strettamente legata al motivo centrale di chi abbia la proprietà intellettuale e quella legale di un'opera, sta infatti una serie di problemi che riguardano i diritti legati alla sua diffusione e alla sua utilizzazione, dal deposito legale alla fotocopia e, in particolare per quanto concerne la musica e il teatro, all'esecuzione ed alla rappresentazione. Né si dimentichi la questione, per ora poco affrontata nel nostro paese, del risarcimento agli autori per le pubblicazioni utilizzate in biblioteca, la cui libera disponibilità influisce o potrebbe influire negativamente sulle vendite. Punto assai controverso, perché si obietta che chi frequenta le biblioteche è al tempo stesso cliente dei librai e dei giornali. A questi aspetti che si riferiscono allo sfruttamento di un'attività intellettuale registrata su un

supporto concreto, se ne aggiunge uno che interessa un tipo di documento (dove questo stesso termine è messo in discussione) che non presenta le caratteristiche comuni agli altri tipi, perché non è propriamente un oggetto: il documento elettronico.

Lascio agli esperti la trattazione tecnica e teorica di questi problemi: la ricca letteratura contiene molti riferimenti italiani, tra i quali ricordo alcuni dei più recenti, legati al mondo delle biblioteche, come *Diritto d'autore* di Marco Marandola, pubblicato dall'AIB nel 1996 con il numero 9 della collana Enciclopedia tascabile e, dello stesso autore, *Electronic copyright: nuove iniziative Eblida-AIB*, in "AIB notizie", 9 (1997), 6, p. 13,16, e ancora l'intervista di Margherita Sani a Michele Giambarba, *Questioni di firme: il diritto d'autore e i beni culturali*, in "IBC", 4 (1996), 5, p. 30-33 e *Biblioteche, editoria e diritto d'autore* di Giuseppe Vitiello, in "Biblioteche oggi", 15 (1997), 1, p. 8-15. Mi limito pertanto a considerare, come è d'uso in questa rubrica, la letteratura straniera.

Elisabeth Davenport (*Perceptions of copyright in a group of UK information scientists*, "Aslib proceed-

ings", Nov./Dec. 1994, p. 267-274) avverte come il beneficiario del copyright non sia di solito l'autore, il quale ha ceduto i propri diritti all'editore. La stessa osservazione fa più di recente Anne Dujol (*Revue scientifiques médicales et droit d'auteur*, "Bulletin des bibliothèques de France", 1996, 1, p. 75-82), quando ricorda che gli autori degli articoli scientifici non percepiscono diritti, né possono riutilizzare le proprie opere senza il permesso dell'editore. Anche in Internet, secondo la Davenport, vengono ripetute le procedure tradizionali, in quanto le pubblicazioni accessibili sono soggette a diritti — o meglio, possono esserlo. Ma su quest'ultimo punto, come vedremo, le opinioni sono tutt'altro che concordi. Anne Curt in un contributo a un numero del "Bulletin d'informations" dell'associazione dei bibliotecari francesi dedicato a *La bibliothèque en ligne* (1. trim. 1997) osserva che il diritto all'informazione contrasta con i diritti patrimoniali dell'autore e che se ci si limita a considerazioni puramente economiche si rischia di attentare alla libertà pubblica. L'autrice esordisce ricordando la Dichiarazione dei diritti dell'uomo (1789): "la libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo". Oggi "i difensori più virulenti del diritto d'autore sono gli editori... Questa lobby degli editori rifiuta che l'accesso alle informazioni possa essere libero e gratuito negli istituti aperti al pubblico". Per quanto riguarda Internet il bibliotecario non solo non dovrebbe ostacolare la consultazione, ma non dovrebbe neppure impedire di caricare informazioni su un dischetto proprio (il che, tra l'altro, eviterebbe che il terminale sia impegnato a lungo da una sola persona), a meno che l'autore stesso non abbia posto limitazioni. Invece molte biblioteche "si domandano se non contravvengano al diritto

d'autore" (*Droit d'auteur, économie, tarification*, p. 97-102).

Il diritto d'autore apre un discorso assai dibattuto in altri paesi, che fino ad ora ha trovato scarsa eco in Italia, anche se non vi sono mancati interventi in proposito in tempi recenti e meno recenti. Nel Regno Unito il risarcimento agli autori da parte delle biblioteche pubbliche per le mancate vendite è riconosciuto da tempo; si è constatato che nel 1996 nonostante una leggera diminuzione dei prestiti (da 550,5 milioni a 543,6) la somma destinata agli autori è aumentata ed il numero degli autori ricompensati è salito a 21.000 (*Payments up, loans down*, "Library association record", Feb. 1997, p. 61). Le direttive europee che impongono ai paesi membri di adeguarsi alle nuove disposizioni sul diritto di autore hanno suscitato molte incertezze tra i bibliotecari, pur nella riconosciuta necessità di trovare un equilibrio tra interessi in contrasto, come avverte Annie Le Saux (*Le droit de prêt*, "Bulletin des bibliothèques de France", 1993, 1, p. 54-56), tanto che alcuni paesi tendono a chiedere l'esclusione delle biblioteche da tali direttive, distinguendo per lo meno il diritto di riproduzione da quello di prestito (anche Elisabeth Davenport, nell'articolo sopra ricordato, ammette che molti ritengono arbitrarie le *royalties* pagate agli autori). La stessa Le Saux riferisce su una giornata di studio sull'argomento, tenuta il 21 novembre 1993 con la partecipazione di autori, editori, librai e bibliotecari (*Droit des auteurs et droit sur les prêts*, "Bulletin des bibliothèques de France", 1994, 2, p. 80-81). Vi si notò in particolare la differenza di comportamento in Francia — ma il discorso può essere esteso ad altri paesi — tra i libri e gli audiovisivi, essendo penalizzati gli autori dei primi. Il prestito a pagamento per di-

schi e cassette mette infatti nella logica di far pagare anche i documenti scritti, mentre il ragionamento contrario, di rendere gratuito il prestito degli audiovisivi, penalizzerebbe quella parte della concorrenza privata che per tradizione non riguarda i libri. I dati offerti da inchieste tra biblioteche pubbliche e universitarie, allora in corso, avrebbero permesso valutazioni riguardo sia al prestito che alle fotocopie. Non è certo facile trovare un compromesso tra gli interessi di tutte le categorie (non si dimentichino i librai): "In breve, si tratta semplicemente di ricompensare decentemente gli autori, di aiutare le case editrici in perdita, di non penalizzare le biblioteche e di partecipare alla difesa del libro e della creatività!". È da avvertire che il discorso non riguarda la partecipazione degli utenti alle spese degli enti pubblici per le biblioteche, che è altra questione assai dibattuta: qui si tratta di somme che le biblioteche percepirebbero o già in certi paesi percepiscono, per versarle ai detentori dei diritti sulle pubblicazioni. Il bollettino dell'Associazione degli archivisti, dei bibliotecari e dei documentalisti svizzeri si è interessato più volte a questo problema. Già nel 1991 la

Commissione per le biblioteche universitarie aveva pubblicato il proprio parere, negativo, sul coinvolgimento delle biblioteche in un'eventuale revisione del diritto d'autore (*Révision du droit d'auteur: les bibliothèques sont-elles des vaches à lait?* ("Bulletin Arbido", 1991, 4, p. 8-9). Nel documento, che considerava la disparità delle regolamentazioni europee in proposito, si sosteneva che non fosse il caso che la Svizzera adottasse la soluzione estrema, dal momento che "chez nous" nessuno spendeva più delle biblioteche per acquistare libri e che di conseguenza non era il caso di risarcire gli autori dopo averne promosso le opere. Come già notato, tale motivo ricorre nelle polemiche che si ripetono da almeno mezzo secolo su questo tema. La nuova legge svizzera, che come ricorda la rivista (1994, 1, p. 9) entrò in vigore nel luglio 1993, grazie anche all'intervento dell'Associazione ha evitato i pagamenti per diritti d'autore sui prestiti fatti dalle biblioteche. Tuttavia una disposizione successiva, del primo maggio 1994, ha imposto un ►



CERCO MARINELLO

versamento alla Società svizzera degli autori sui prestiti a titolo oneroso ("Bulletin Arbido", 1994, 2, p. 6-7; il testo italiano della disposizione si trova nel numero successivo, p. 5).

Il dibattito più vivace in materia dei diritti d'autore per quanto riguarda le biblioteche concerne, almeno fino ad ora, l'utilizzazione del materiale all'interno della biblioteca, ed in particolare le fotocopie. Di quest'ultimo tema la nostra rubrica si è già interessata (*Pareri contrastanti sulle fotocopie*, sett. 1994, p. 46-51). La questione non è nuova, in quanto riferita alla riproduzione con altre tecniche, ma la comodità e soprattutto il costo modestissimo offerto dalla fotocopiatrice ha esasperato il contrasto tra interessi opposti. L'uso e l'abuso delle fotocopie hanno dato luogo a molte considerazioni che escono dalla sfera del diritto per entrare in quella psicologica o sociale (ma non si tratta certo di ambiti impermeabili), come quelle avanzate da Umberto Eco a proposito dei testi originali che tendono a scomparire a favore dell'"alibi intellettuale" della fotocopia. Michael F. Winter prende proprio lo spunto da Eco (*A discussion of "De bibliotheca"*, "The library quarterly", Apr. 1994, p. 117-129) per varie considerazioni, ricordando tra l'altro come per il nostro scrittore la fotocopia ridistribuisca il rapporto tradizionale tra autori e lettori, in quanto gli utenti accumulano frammenti che assumono "una specie di indipendenza monografica". Dall'utilità della macchina, che libera l'utente da un'antica passività, nasce il pericolo della dipendenza dalla macchina (p. 127-128).

Il periodico francese "Documentaliste-Sciences de l'information", organo dell'ADBS (l'associazione dei professionisti dell'informazione e della documentazione francesi) si è


occupato a più riprese del diritto di fotocopia, che ha dato luogo a vertenze ancor oggi tutt'altro che risolte. Jean-Pierre Erny (*Le droit de reproduction s'oppose-t-il à la libre circulation de l'information?*, "Documentaliste", 1995, 1, p. 3-8) distingue tra il documento, che è "il supporto di un'informazione" e che ha un editore, dall'informazione, che ha un autore. Tra l'autore e il lettore si frappone una catena di distribuzione. Per quanto riguarda le riviste, le fotocopie non costituiscono danno per l'autore e presentano solo un danno apparente per l'editore, compensato dalla pubblicità gratuita che si può risolvere in abbonamento. Da noi la circolazione delle informazioni è ostacolata dal fatto che l'informazione è un potere, ma ostacolare la circolazione delle informazioni significa ostacolare lo sviluppo. Invece in Oriente è considerato potere la capacità di far circolare le informazioni. L'autore propone che le aziende paghino un prezzo elevato per la prima copia di una rivista, ma un prezzo molto basso per quelle successive, insieme con la completa libertà di riproduzione. Jean Michel, presidente dell'ADBS francese (*Du droit de copie au droit de l'information. Le point de vue des professionnels de l'information et de la documentation*, "Documentaliste", 1995, 2, p. 96-98), dopo aver notato che la nuova legge francese, emanata nel dicembre 1994, è limitata alla carta e non risolve i problemi delle reti elettroniche, riconosce che è necessario aprire negoziati tra tutte le parti interessate, al fine del riconoscimento dei diritti reciproci. L'ADBS ha insistito molto su questo punto ed è intervenuta in proposito parecchie volte nella sua rivista. La legge autorizza l'utilizzazione privata, mentre per quella collettiva occorre l'autorizzazione dell'autore — per lo più dell'editore, in realtà — e prevede organismi collettivi per

la gestione dei diritti. I professionisti dell'informazione si sentono danneggiati dalle nuove disposizioni e sostengono la necessità di mantenere il "fair use", l'uso corretto dei documenti che, secondo Anne Curt, invece in Francia non è preso in considerazione: "tanto i paesi anglosassoni hanno badato all'accesso libero e gratuito all'informazione a titolo privato ma anche per ragioni di insegnamento e di ricerca, quanto il nostro diritto ignora del tutto la realtà del problema". La Curt invoca per la Francia "una legge in favore della democrazia". Michel sostiene che l'uso corretto considera l'informazione sul contenuto dei documenti senza per questo incidere sul mercato, in quanto "non è possibile ridurre la circolazione dell'informazione all'unica dimensione economica". Egli ammette comunque che si debba considerare l'ammortamento dell'investimento fatto dall'editore. Bernadette Ferchaud (*Le droit de copie: des usages à la règle*, "Documentaliste", 1996, 2, p. 103-104) riconosce che la legge del 3 gennaio 1995 che regola la riprografia protegge i diritti degli autori e degli editori, che pure lamentano un danno di due miliardi di franchi, in quanto la fotocopia non intesa all'uso collettivo, ma limitata a quello privato è autorizzata (la Bibliothèque publique d'information fornisce sei milioni di fotocopie all'anno). La stessa rivista al n. 4/5, p. 229 riferisce del consenso da parte del Ministero della cultura allo statuto del CFC (Centre français d'exploitation du droit de copie), una società per la gestione dei fondi ricavati dai diritti di riprografia. L'ADBS, considerato che le proposte dei professionisti dell'informazione non erano state tenute in considerazione né durante la preparazione della legge, né per le decisioni successive, ha deciso di dar vita a un'associazione, chiamata *Légitime copie*, che intende

difendere i diritti degli utenti e richiedere la presenza di propri rappresentanti nei negoziati con le società che gestiscono i fondi. Il programma di *Légitime copie* è così riassunto:

esigere che la modalità del calcolo e della ripartizione dei diritti tra i vari membri sia trasparente; ricondurre le pretese degli editori al loro giusto valore economico, tenendo conto di una giusta ricompensa per i loro investimenti; rifiutare il pagamento dei diritti nel caso in cui gli autori (in particolare di letteratura scientifica) siano favorevoli; ottenere la trasparenza finanziaria degli organismi di raccolta e cercare di ridurre gli intermediari tra gli autori e gli utilizzatori; esigere la pubblicazione annua dell'elenco degli autori che rientrano nel pubblico dominio; ottenere una forte esenzione per la riproduzione di documenti a scopo educativo; fare accettare il criterio dell'attualità come motivo di esenzione per le rassegne della stampa e far valere il principio che la maggior parte delle pubblicazioni periodiche accettino di essere riprodotte senza contropartita finanziaria nelle rassegne della stampa.

L'accettazione del "fair use" e soprattutto la sua interpretazione è stata oggetto di fiere discussioni, né d'altra parte la stessa interpretazione delle leggi è concorde, come abbiamo avuto modo di vedere. Si può consultare in proposito *Current legal issues in publishing*, A. Bruce Strauch editor, Binghamton, The Haworth press, 1996 (recensito da Leonarda Martino, "Bollettino AIB", 1997, 2, p. 221-223), che ricorda la lunga causa intentata alla Texaco per le fotocopie effettuate a fini di ricerca scientifica, in seguito alla quale la Texaco si è impegnata a firmare una convenzione per cinque anni, dopo aver pagato gli arretrati per un milione di dollari, con un effetto che qualcuno ha avvertito come "devastante per la comunità bibliotecaria". Tra i molti riferimenti in proposito, ricordo "American libraries", ►



Dec. 1994, p. 974-975, dove si comunica la conferma della condanna in appello della Texaco, con il dissenso di uno dei giudici, e dove si fa rilevare la posizione dell'American library association in favore della ditta condannata.

Certamente, non è facile distinguere il profitto dal non profitto e l'incertezza sull'interpretazione dell'uso corretto fa tendere qualcuno a rifiutare del tutto quel concetto, fino a rendere obbligatorio senza eccezione il pagamento di diritti per le fotocopie in biblioteca. Philippe Sauvageau (*Le droit d'auteur et la Bibliothèque nationale du Québec*, "Bulletin d'informations, Association des bibliothécaires français", 3. trim. 1996, p. 86-88) nel riconoscere che la legge canadese protegge sia i diritti patrimoniali che quelli morali, conferma la difficoltà interpretativa proprio a proposito dell'utilizzazione equa, ossia

del "fair use". La biblioteca non è in grado di rispettare le disposizioni legali (anche Elisabeth Davenport ammette che la legge è infranta inconsapevolmente da molti, e talora consapevolmente). Di fronte alla constatazione che la riproduzione a fini di prestito costituisce illegalità, è stata avanzata la proposta che la riproduzione di una copia unica da un periodico allo scopo di studio non comporti il pagamento di diritti d'autore, che la biblioteca non abbia responsabilità nel caso di uso illegale della riproduzione, e che abbia il diritto di riprodurre volumi per la necessità di conservare l'originale o di sostituirlo se danneggiato. Un nuovo progetto di legge canadese ha accolto buona parte di questi suggerimenti. Jean-Claude Roda e Claude Bouillard nel considerare le fotocopie lasciano da parte volutamente il problema dei diritti (*Quels*

photocopieurs pour quels usages? De la persistance des coûts de gestion, "Bulletin des bibliothèques de France", 1994, 1, p. 92-95). Mentre aumenta l'innovazione informatica — essi notano — la situazione delle fotocopie rimane immutata, con un grado di soddisfacimento relativo: in una biblioteca universitaria solo il 48 per cento degli utenti interpellato lo ha ritenuto da buono a ottimo. È vero che il pubblico universitario è limitato, in quanto la grande maggioranza degli studenti compera i libri. Gli autori preferirebbero che le biblioteche aumentassero sensibilmente gli stanziamenti per intensificare gli acquisti, anche nella considerazione della forte usura dovuta alle fotocopie.

La presenza dei documenti elettronici ha sconvolto la teoria e la pratica bibliotecaria in ogni suo aspetto, a iniziare dalla terminologia per continuare con l'organizzazione, con la catalogazione, con la comunicazione e, non ultimo, con il diritto d'autore. Laura N. Gasaway, uno degli autori americani che più si sono interessati al problema, era già intervenuta in un lavoro collettivo sulle pubblicazioni in serie i cui atti sono stati pubblicati nel "Serials librarian" (1994, n. 3/4) con il titolo *New scholarship: new serials. Proceedings of the North American serials interest group*. Il suo contributo (*Copyright in the electronic era*, p. 153-162) esordisce con la considerazione che è prematuro domandarsi se con la presenza della nuova categoria di documenti il copyright sia destinato a sopravvivere, ma che in ogni caso l'espressione "fair use" è troppo vaga, in quanto l'essenza del concetto sta nel carattere dell'uso e non nell'utente. La stessa autrice ha pubblicato con Sarah K. Wiant *Libraries and copyright: a guide to copyright law in the 1990s*, Washington, Special libraries association,



1994 e con Carol A. Risher un interessante articolo in "Library journal" (Sept. 15, 1994, p. 34-37) dal titolo *The great copyright debate*, dove ritorna la domanda se la legge attuale ricopra adeguatamente tutti i formati e se il concetto di uso corretto sia ancora valido nello spazio cibernetico. Dalla parte degli editori il consenso è ovunque unanime a favore dell'applicazione integrale, ossia estesa all'ambiente elettronico. Anche se la legge attuale non contraddice questa opinione, si raccomandano alcune modificazioni per miglior chiarimento. Lo scanning è in effetti una conversione dalla stampa a un altro formato ed è dunque una riproduzione e quindi dev'essere soggetto alla legge. Se non che le riproduzioni digitali possono essere a loro volta riprodotte in molte copie, diffuse ed anche modificate, o stampate su richiesta a distanza, il che preoccupa i detentori del copyright. Riappare dunque l'uso corretto, del quale sembra non ci si possa disfare. Anche il prestito elettronico non autorizzato costituisce un danno per gli editori, perché ha già provocato perdita di abbonamenti. Ritorna la necessità di un dialogo tra i detentori del copyright e gli utenti. A queste considerazioni espresse da Carol Risher fa eco la Gasaway nel considerare che l'esperienza ha insegnato ad assicurare una legge "tecnologicamente neutrale", e per questo pochi emendamenti sarebbero sufficienti, con riguardo particolare più che ai nuovi mezzi di copia a quelli di distribuzione e di trasmissione. L'autrice oltre a confermare il diritto all'uso corretto anche per l'ambiente elettronico sostiene con altri autori l'irresponsabilità del bibliotecario, il quale non è tenuto a conoscere l'uso che il lettore farà delle fotocopie e pertanto ha il diritto di farle eseguire. Le copie infatti sono una proprietà del lettore; al limite, il bibliotecario non potrà

Dalla Svizzera. Si è costituita a Bellinzona l'associazione Fahrenheit-Forum per le biblioteche, che si propone di diffondere nella Svizzera italiana la conoscenza delle biblioteche e di valorizzare la professionalità degli addetti ("Arbido", Sett. 1997).


Biblioteche per miopi. Nella biblioteca pubblica di Gütersloh, ben nota per l'organizzazione "a tre livelli", oltre che per la sua intensa attività, una ditta ha messo a disposizione dei lettori 45 occhiali con lenti da una a tre diottrie ("Buch und Bibliothek", März 1997, p. 376).

Il solito ladro. Un presunto ladro è stato arrestato in Olanda, dove cercava di vendere tra l'altro manoscritti medievali, lettere di Washington e di Adams e documenti di Edison, rubati alla Columbia university di New York. È stato estradato negli Stati Uniti, dove rischia una condanna fino a dieci anni ("Library journal", June 1, 1997, p. 24).

fare per sé le fotocopie senza averne ottenuto il permesso. Affermazione alquanto rischiosa direi, in quanto ne conseguirebbe che anche il lettore dovrebbe ottenere quel permesso! Scott Bennett riprende l'argomento sul "Library journal" (*The copyright challenge: strengthening the public interest in the digital age*, Nov. 15, 1994, p. 34-37). L'interesse privato valorizza la proprietà intellettuale per via del collegamento diretto con il singolo acquirente, la cui attività d'altra parte è difficile da controllare: "Sicché la tecnologia del computer è indifferente in grado di sostenere gli interessi sia dei detentori del copyright che degli utenti". L'uso corretto, la cui applicazione è verificabile in biblioteca (è sempre Bennett che parla), con il collegamento diretto scomparirebbe. La scelta del materiale da parte della biblioteca per dar vita a una biblioteca digitale non è che un'applicazione dello spirito della costituzione, che intende favorire la conoscenza. Va da sé che un risultato sarebbe quello di limitare il monopolio.

Anche secondo Sandy Norman (*Electronic copyright - a time to act*, "Library association record", Apr. 1995, p. 209) l'ambiente elettronico

non è compatibile con l'uso corretto, ma a suo avviso tutto sta a favore di chi detiene i diritti, in quanto non c'è il permesso di copiare elettronicamente, neppure per studi personali: "Perciò il copyright, se accompagnato dalla tecnologia, può ostacolare lo sviluppo intellettuale". L'autore ammette tuttavia che le leggi sono diverse nei vari paesi, mentre sarebbe importante avere le stesse norme: questa affermazione spiega l'apparente contraddizione dell'esordio, dove si afferma che il copyright cerca anche "di equilibrare gli interessi dei detentori dei diritti con le necessità degli utenti". Sarà favorito solo chi può pagare, è la chiusa sconsolata dell'autore. Se, come abbiamo visto in precedenza, non sempre la riproduzione per via elettronica (od anche la consultazione) è sottoposta a pagamenti, in effetti la decisione dipende dalla volontà di chi fornisce l'informazione e non dall'uso che ne fa l'utente. Lo stesso Norman aveva trattato in precedenza il medesimo problema nell'"IFLA journal" (*Electronic copyright: the issues*, 1994, 2, p. 171-175 e *Copyright: legal protection of databases*, 1994, 4, p. 459-461), riconoscendo che la copia per via elettronica non aveva ancora trovato soluzione soddisfacente in nes- ➤



suna legge. Qualunque tipo di riproduzione è soggetta a diritto, ma una volta che sia inserita in un archivio è difficile se non impossibile sapere se a sua volta essa è stata trasferita. Anche qui riaffiora il "fair dealing", in quanto secondo un ragionamento portato all'estremo qualsiasi copia, dalla stampa alle basi di dati, dovrebbe essere soggetta a un permesso e quindi a un pagamento. In Edward J. Valauskas (*Copyright and the re-invention of libraries*, "Libri", Dec. 1996, p. 196-200) ritroviamo molti dei temi di Norman. Egli vede nei limiti legali un ostacolo alla rivoluzione tecnologica delle biblioteche, perché il trasferimento delle informazioni dal testo stampato all'ambiente elettronico è vincolato: "Per la maggior parte delle biblioteche che ambiscono divenire virtuali, sono pochissime le risorse della raccolta che si possano riciclare in forma digitale. Il copyright rende difficoltosa al massimo l'immagine di una biblioteca virtuale". Valauskas si domanda:

Le attuali leggi sul copyright possono essere modificate in tempi brevissimi in modo da render possibile alle biblioteche di passare allo stato virtuale? Può darsi. Alle biblioteche occorre un mez-

zo per rendere accessibili le informazioni, non importa in quale formato o condizione. L'accesso alle informazioni digitali non dovrebbe essere limitato unicamente a chi abbia i mezzi finanziari di pagarsi una licenza per qualsiasi uso. L'accesso alle informazioni digitali non dovrebbe essere limitato unicamente a chi possieda un certo livello di conoscenze e di capacità informatiche da permettergli di collegarsi a una macchina o ad una rete.

Se le biblioteche non hanno il diritto fondamentale di utilizzare in qualsiasi modo la proprietà intellettuale, esse non potrebbero pretendere di avere a disposizione nessuna opera digitale nelle proprie raccolte senza formalità e senza contratti. L'uso di qualsiasi pubblicazione di formato elettronico esigerebbe una convenzione che specificasse nei dettagli come e dove si possa usare il prodotto. Nessuno studente, nessuno studioso potrebbe usare la versione digitale di un'opera senza intralci. Ciascuna utilizzazione verrebbe doverosamente misurata, registrata e codificata. Sarebbe impossibile il semplice atto di andare in una biblioteca per esaminare un libro digitale e sfogliarlo a caso.

Se le leggi sul copyright si limiteranno a rinforzare i diritti di chi detiene la proprietà intellettuale e ad indebolire i diritti degli utenti, alle biblioteche non rimarrà che ricorrere a negoziati con gli editori e con i loro rappresentanti. Le biblioteche e le loro istituzioni pos-

sono dar molto al tavolo di questi negoziati — l'esperienza dell'impiego di diverse tecniche informatiche; la conoscenza di sistemi di basi di dati per garantire l'accesso; la familiarità con le risorse in rete; e la disponibilità pubblica di sperimentare seriamente prodotti nuovi con un'ampia gamma di utenti. In cambio gli editori vedranno come si comportano i loro prodotti nuovi, valuteranno l'influenza della distribuzione elettronica sulla richiesta di materiale a stampa, e raccoglieranno dai clienti informazioni inestimabili.

E, per concludere:


In quest'era nuova della trasmissione delle informazioni il ruolo delle biblioteche sarà essenziale per il successo delle nuove tecnologie e delle ditte che le vendono. Se il successo di queste tecnologie dipende effettivamente da chi meglio manipola una società ricca di informazioni, allora siamo alla soglia di una rinascita della biblioteconomia insieme con chi possiede la proprietà intellettuale. Di certo la società potrà riconoscere solo in quel momento il valore aggiunto delle risorse elettroniche basate sulla biblioteca. È allora che la biblioteca virtuale, un organismo multimediale, diverrà realtà. Ma le biblioteche saranno in grado di creare questo futuro ricco di informazioni solo se esisteranno parametri legali che permettano alle biblioteche l'accesso alle informazioni e alla tecnologia e che incoraggino la cooperazione e la sperimentazione invece di condannarle.

Sicché gli ostacoli ulteriori che traspiano dalle proposte più recenti dovrebbero cadere a favore di uno sforzo collettivo di tutte le parti interessate per adattare le norme ai tempi.

Neppure la legge canadese sul diritto d'autore, emanata nel 1988, risolve i problemi legati alle tecnolo-

gie più recenti, ammette Jules Lari-
vière (*Les nouvelles technologies de
l'information documentaire et le
droit d'auteur*, "Documentation et
bibliothèques", 42, 3, p. 111-116).
E così dagli atti di un congresso in-
ternazionale tenuto in Olanda (*The
future of copyright in a digital en-
vironment. Proceedings of the Ro-
yal Academy colloquium, Amster-
dam, 6-7 July 1995*. The Hague:
Kluwer law international, 1996; re-
censione di Graham Cornish, "Li-
brary association record", March
1997, p. 164), che consistono in
quattordici documenti seguiti dalle
discussioni, le domande risultano
superiori alle risposte. È divenuta
famosa la dichiarazione di Charles
Clark, che "la risposta alla macchi-
na sta nella macchina".

I dubbi sulla validità del copyright
in ambiente elettronico, già espre-
ssi da Laura Gasaway e da altri au-
tori, sono affrontati da Ann Oker-
son (*Copyright or contract?*, "Li-
brary journal", Sept. 1, 1997, p.
136-139). Nel considerare la legge
americana sul copyright (1976),
che ammette in una certa misura il



principio dell'uso corretto, l'autrice
avverte che questo punto "secondo
molti educatori e specialisti del-
l'amministrazione pubblica costitui-
sce la parte più vitale della legge,
che adempie lo scopo protettivo
del copyright di produrre beneficio
per la società". In circostanze de-
terminata la legge permette anche
alle biblioteche di eseguire copie
per sé stesse o per altre bibliote-
che. Tuttavia Ann Okerson ritiene
anch'essa che le informazioni elet-

troniche non saranno più regolate
dalla cultura del copyright, "che ha
governato l'uso delle opere in mez-
zi con una consistenza fisica, come
la stampa", ma da contratti, secon-
do un principio che permetta al
proprietario di fissare il prezzo e le
condizioni, le quali potranno esse-
re negoziate dal cliente. Infatti "da
molte parti l'uso corretto ed il pre-
stito interbibliotecario (ILL) nell'am-
biente elettronico vengono con-
siderati come licenze per riprodur-
re e per trasmettere materiali in un
modo eccessivamente libero". Se-
condo Ann Okerson il principio del-
l'uso corretto è sempre valido, ma
la sua interpretazione rimane oltre-
modo incerta e l'accordo tra le parti
è tuttora a un punto morto, nono-
stante le frequenti riunioni di un
gruppo di lavoro, detto CONFU
(Conference on fair use) dal 1994
al 1997. Ma

Quello che le convenzioni per la li-
cenza hanno in comune con il regime
tradizionale regolato dal copyright è
che entrambi accolgono l'idea fonda-
mentale della natura della proprietà
intellettuale. Essi convengono sul fatto
che, anche quando sia intangibile,
l'informazione possa avere un proprie-
tario. Dove i due regimi differiscono è
nel veicolo con il quale cercano di e-
quilibrare i diritti dei proprietari e de-
gli utenti e di regolamentare gli aspetti
economici che ne derivano.

- Il copyright rappresenta un insieme
di regole generali fissate da dispo-
sizioni legali. Le stesse leggi e gli
stessi regolamenti valgono per tutti
i cittadini.
- Le licenze o i contratti, d'altra par-
te, rappresentano un approccio a
tali disposizioni regolate dal merca-
to. Ogni licenza è convenuta spon-
taneamente tra il cliente e il dete-
nente dei diritti, di volta in volta. Chi
detiene una proprietà determinata
è libero di richiedere qualsiasi
prezzo e di porre qualsiasi condi-
zione che il mercato sia in grado di
sopportare.

Il costo della licenza, alquanto ele-
vato, è controbilanciato dal rispar-

mio nei costi di imballaggio e di
spedizione. Le condizioni poste dal-
le prime licenze erano sovente di
interpretazione incerta, mentre oggi
la situazione è migliorata; non è ra-
ro poi il caso di permessi di copia
gratuita che riprendono l'eterna-
mente riemergente uso corretto.

Perché i bibliotecari si dovrebbero tuf-
fare con entusiasmo nell'ambiente del-
le licenze? Perché esso offre l'occasio-
ne di dar vita a un miglior futuro del-
l'informazione a chi crede che il futu-
ro abbia un'importanza vitale. È un
ambiente fatto per il bibliotecario (e
per l'editore) audace e curioso delle
novità. Le nuove forme della pubbli-
cazione e della comunicazione tecno-
logica che si susseguono con rapidità
stanno cambiando radicalmente il mo-
do di fornire le informazioni ed i ser-
vizi ai lettori e nessuno dei giocatori
sa bene come questo ambiente dovrà
funzionare.

Queste considerazioni mettono in
forse l'opinione dei molti che rite-
nevano la necessità del copyright,
pur con le difficoltà presentate dalla
tecnologia moderna, la quale
impedirebbe soluzioni troppo res-
trittive, secondo il non recente pa-
rere di John Feather (*Copyright in
developing countries: necessity or
luxury?*, "The international in-
formation & library review", 1993,
1, p. 15-25), nell'avvertire che il si-
stema internazionale della distribu-
zione delle informazioni dipende
dall'industria, la quale ovviamente
esige un profitto.

Il 20 dicembre 1996 l'OMPI (Or-
ganizzazione mondiale della pro-
prietà intellettuale), che favorisce
la cooperazione per la protezione
dei diritti d'autore, ha adottato due
trattati sul diritto di autore e sulla
riproduzione, estesa ai documenti
audiovisivi, sonori ed elettronici. I
singoli stati potranno firmare il
trattato entro la fine del 1997. Per
la formulazione del testo sono sta-
te accolte alcune proposte dell'EB-
LIDA (European bureau of li- ➤

brary, information and documentation associations); si riconosce tra l'altro "la necessità di mantenere un equilibrio tra i diritti degli autori e l'interesse pubblico generale, particolarmente per quanto riguarda l'insegnamento, la ricerca e l'accesso alle informazioni". Agli autori è riconosciuto il diritto di autorizzare l'uso delle proprie opere a scopo personale. È da notare che la digitazione di un'opera protetta dai diritti è considerata una riproduzione. Secondo un parere espresso in precedenza dall'IFLA, si raccomandava la libertà di copia a scopo personale o di insegnamento anche per le opere digitate soggette al diritto d'autore:

Per quanto riguarda il prestito interbibliotecario, l'IFLA raccomanda di non considerare la copia digitata del documento protetto come un'offesa al diritto d'autore nel quadro della disponibilità elettronica di documenti.

Il prestito o la comunicazione a titolo gratuito, per fini culturali o pedagogici, da parte di un istituto che non abbia scopo di lucro, di documenti pubblicati sotto forma elettronica o altrimenti, non devono essere ostacolati dalla legge.

Il bibliotecario dev'essere libero di digitare documenti per ragioni di preservazione o di conservazione anche se questi documenti sono ancora protetti dalla legge sul diritto d'autore (testi, immagini, ecc.). L'IFLA raccomanda il deposito dei documenti elettronici. In breve, le leggi sul diritto d'autore non devono ostacolare l'accesso all'informazione, ma incoraggiare la creatività.

Il fascicolo del primo trimestre 1997 del "Bulletin d'informations" dell'associazione dei bibliotecari francesi, oltre all'articolo di Anne Curt già ricordato e alle informazioni sopra citate, contiene un breve resoconto di Françoise Danset (p. 103) sulla riunione dell'OMPI che ha dato luogo al trattato del dicembre 1996, al quale i paesi interessati potranno aderire entro la fine del 1997. Tra le decisioni prese si notino:

— i programmi elettronici sono protetti come opere letterarie, e così le basi di dati;

— gli autori di opere letterarie e artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare la disponibilità al pubblico dell'originale o di esemplari delle proprie opere in vendita o con qualsiasi altro trasferimento di proprietà;

— gli autori hanno il diritto esclusivo di autorizzare ogni comunicazione al pubblico delle proprie opere, in linea o no, ivi compresa la disponibilità al pubblico delle proprie opere in modo che ognuno possa avervi accesso in qualunque momento a titolo individuale.

L'autore, nota Danset, conserva il diritto di proibire la diffusione della propria opera.

In tal modo si rileva il concetto di uso normale dell'opera quando non presenti pregiudizio per gli interessi degli autori, ossia che si consideri come normale tutto quando riguarda "l'uso privato", l'equivalente del "fair use" anglosassone, e che ricopre la maggior parte delle attività delle biblioteche.

Si potrà concludere che per ora l'uragano si allontana, purché la nostra legislazione nazionale adotti questi nuovi principi di rispetto dell'accesso pubblico all'informazione e di utilizzazione normale di un'opera, a condizione inoltre che gli autori e gli editori non insorgano contro queste disposizioni.

Ottimismo cauto dunque. Lascio comunque agli esperti in materia giuridica il compito di valutare se la differenza tra il diritto di proibire e quello di permettere non lasci spazio a discussioni ulteriori...

Un brevissimo accenno alla questione del deposito legale, per il quale faccio riferimento al libro di Giuseppe Vitiello, *Il deposito legale nell'Europa comunitaria. Legal deposit throughout the European communities*, Milano, Editrice Bibliografica, 1994 e al capitolo *Approccio funzionale-comparativo al deposito legale* dell'opera dello stesso

autore *Le biblioteche europee nella prospettiva comparata* (Ravenna, Longo, 1996, p. 77-99). Anthony Kenny (*Beyond the printed word*, "Library association record", Apr. 1996, p. 201) ricorda come la legge inglese del 1911 consideri il solo materiale a stampa, da consegnare alla British Library e ad altre cinque biblioteche: le Nazionali della Scozia e del Galles, le Universitarie di Oxford e di Cambridge ed il Trinity college di Dublino. Con lo sviluppo dei nuovi mezzi non ci si può limitare agli stampati, pure in mancanza di disposizioni per i documenti sonori e per i film, i cui archivi si basano su acquisti e deposito volontario: occorre quindi aumentare le categorie del deposito legale, come microforme, prodotti elettronici, registrazioni sonore e video, basi di dati in linea. Molti paesi hanno già provveduto a legiferare in questa direzione, come la Francia, la Germania, la Norvegia, il Canada, gli Stati Uniti.

Una curiosità catalografica sul deposito legale in Francia la cui segnalazione, obbligatoria nelle pubblicazioni di quel paese, pone ulteriori incertezze al momento di indicare la data di edizione. Le AACR2 non prevedono questo caso e Jeff Edmunds, nell'affrontare questo problema laterale (*Le dépôt légal: implications for cataloging*, "Cataloging & classification quarterly", 1995, 1, p. 19-28), suggerisce un emendamento per il materiale francese a favore della data del deposito, più connessa di quella del copyright con il momento della pubblicazione. ■

Nei prossimi numeri, tra l'altro:

- Tecnologie del presente e del futuro
- L'educazione del pubblico
- La valutazione del servizio